

STATUTO

S.C. IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARESANABLOT VC VIA VERCELLI
23/A

Numero REA: VC - 318343

Codice fiscale: 02813050024

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al repertorio n. 40.742/13.514

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi del D.LGS. 112/2017, è costituita un'impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione: **"S.C. IMPRESA SOCIALE S.R.L."**, siglabile **"S.C. I.S. S.R.L."**, con o senza segni di interpunzione.

ARTICOLO 2 – SEDE

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Caresanablot (VC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze e simili), nonché di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2.3 Spetta invece ai soci, riuniti in forma assembleare, l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

3.1 La società non ha scopo di lucro e, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.LGS. 112/2017, esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa per perseguire le proprie finalità di interesse generale e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b dell'art. 2 del D.LGS. 112/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c dell'art. 2 del D.LGS. 112/2017).

Specificatamente, la società ha per oggetto la gestione di RSA e di strutture residenziali per il ricovero e l'assistenza di anziani non autosufficienti e soggetti che versano in stato di disagio.

3.2 Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune per il perseguimento delle proprie finalità, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

3.3 La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, così come definite dal D.lgs. 112/2017.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.3 Possono essere conferiti, in sede di aumento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare, beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.4 Qualora sia deciso un aumento di capitale, le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, da prevedersi nella stessa decisione di aumento, devono essere comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita a tutti i

soci, esclusi quelli presenti in assemblea. Tali termini non possono essere inferiori a 30 (trenta) giorni e decorrono per tutti i soci dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In ogni caso il termine finale per l'esercizio del diritto di sottoscrizione deve scadere nello stesso momento per tutti i soci.

5.5 La società, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, D.LGS. 112/2017, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

5.6 Salvo il caso di cui all'art. 2482 – ter del Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 Con l'osservanza della normativa vigente in materia, la società può ricevere dai soci, anche non proporzionalmente alle quote dagli stessi possedute, finanziamenti, sia in conto capitale sia a titolo di mutuo; detti finanziamenti sono infruttiferi di interessi.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

7.1 La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

7.2 La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 del D.LGS. 112/2017, il trasferimento deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale.

La cessione onerosa della quota può avvenire soltanto al valore nominale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.LGS. 112/2017.

In ogni caso di trasferimento inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, ovvero per successione mortis causa, a titolo universale o particolare, delle partecipazioni, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto o, rispettivamente, il diritto di riscatto, secondo le disposizioni che seguono.

8.2 Nell'espressione trasferimento per atto inter vivos, si intendono comprese tutte le ipotesi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, non soltanto la vendita ma anche, a puro titolo esemplificativo, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

Il diritto di prelazione o di riscatto spetta anche in caso di trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni, ovvero di costituzione del diritto di usufrutto sulle medesime.

8.3 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio di ciascuno di essi, indicando:

- a) in caso di vendita, l'entità della partecipazione da alienare, le generalità del potenziale acquirente e le condizioni del trasferimento, tra cui in particolare il prezzo e le modalità di pagamento;
- b) in caso di contratto diverso dalla vendita, l'entità della partecipazione da alienare, la natura del contratto e le generalità del potenziale acquirente, nonché il prezzo e le modalità di pagamento richiesti per il caso di esercizio della prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale ad "invito a proporre": conseguentemente, il socio che la effettua resta libero di non concludere il contratto di trasferimento anche in seguito all'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

8.4 Analogamente a quanto sopra previsto per il caso di trasferimento inter vivos, gli eredi o legatari del socio defunto devono dare notizia ai soci superstiti dell'acquisto di cui sono beneficiari, indicando il valore nominale della partecipazione caduta nella successione, le proprie generalità, nonché il prezzo e le modalità di pagamento richiesti per il caso di esercizio del riscatto.

8.5 I soci che intendono esercitare la prelazione o il riscatto devono darne comunicazione al socio offerente, ovvero agli eredi o legatari, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta di cui al precedente punto 3 o della comunicazione di cui al punto 4.

8.6 Il diritto di prelazione o di riscatto non è validamente esercitato se non per l'intera partecipazione offerta.

In caso di esercizio della prelazione o del riscatto da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà loro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con diritto di accrescimento reciproco. L'accrescimento non opera a favore del socio che via abbia espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione.

8.7 Qualora la prelazione o il riscatto siano validamente esercitati, il trasferimento della partecipazione a favore dei soci, con contestuale versamento del prezzo, dovrà essere effettuato entro il termine concordato tra le parti.

8.8 Qualora la prelazione o il riscatto non siano validamente esercitati:

- a) in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio offerente potrà trasferire la partecipazione al terzo già indicato come potenziale acquirente, alle condizioni specificate nella comunicazione di cui al precedente punto 3, entro i successivi 90 (novanta) giorni;
- b) in caso di successione a causa di morte, gli eredi o legatari dovranno considerarsi a tutti gli effetti intestatari della partecipazione già spettante a socio defunto, con conseguente legittimazione all'esercizio di tutti i diritti sociali ad essa inerenti.

ARTICOLO 9 – DECISIONI DEI SOCI

9.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- b) la nomina degli Amministratori, la determinazione del loro numero e la loro revoca;
- c) la nomina dell'organo di controllo;

- d) le modificazioni del presente Statuto;
 - e) le decisioni aventi per oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, come determinato dal precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni medesime;
 - g) le altre decisioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché quelle concernenti gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 9.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 9.3 Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, su richiesta di anche uno solo degli Amministratori o dei soci.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge o di Statuto, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essa predisposta.

10.2 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito almeno 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in particolare, l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero che abbiano provveduto a trasmettere alla società il proprio titolo di acquisto, debitamente depositato ma non iscritto nel Registro medesimo.

Detto avviso è spedito con modalità da scegliersi tra le seguenti:

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera raccomandata consegnata anche a mano, telegramma, inviato a tutti i soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, al rispettivo domicilio;

lettera inviata ai soggetti sopra indicati e dagli stessi restituita in copia sottoscritta per ricevuta con indicazione della data di ricevimento;

fax o messaggio di posta elettronica confermato dal destinatario (anche a mezzo di ulteriore fax o messaggio di posta elettronica), da spediti ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società;

10.3 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso, gli Amministratori e i Sindaci non presenti all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere edotti della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

10.4 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione

l'assemblea non risulti regolarmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, ed i termini stabiliti dal precedente punto 2 per la spedizione e la ricezione dell'avviso di convocazione sono ridotti rispettivamente a 5 (cinque) ed a 3 (tre) giorni.

ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

11.1 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, anche se Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

11.2 La delega deve essere conferita per iscritto e conservata dalla società; essa ha effetto anche per la seconda convocazione e può essere conferita per più assemblee.

11.3 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

ARTICOLO 12 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dal precedente articolo 9.1, lettere d), e) ed f), con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni di legge e di Statuto che richiedano, per particolari decisioni, l'unanimità dei voti o maggioranze superiori a quelle sopra indicate.

12.2 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, dal o da uno degli Amministratori Delegati, ovvero, in caso di assenza od impedimento dei precedenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea, da redigersi in conformità dell'articolo 2375 del Codice Civile.

12.3 L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono trovarsi;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, quando non abbiano ad oggetto le materie di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 9 ed uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale non richiedano espressamente l'adozione del metodo assembleare.

13.2 Alle procedure di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto, attivate su iniziativa di anche uno solo degli Amministratori o dei Soci, hanno diritto di partecipare coloro che risultino soci alla data di inizio delle procedure medesime; qualora nel corso della procedura intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente Statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato, che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

Ai fini della presente disposizione, si intendono per soci coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero che abbiano provveduto a trasmettere alla società il proprio titolo di acquisto, debitamente depositato ma non ancora iscritto nel Registro medesimo.

13.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci risultanti dal libro dei soci e, per conoscenza, agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al rispettivo domicilio.

Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottarsi, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito.

I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 7 (sette) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le risposte ricevute e comunicare il risultato della consultazione a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- a) i soci favorevoli o contrari, con il capitale da ciascuno rappresentato;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni o chiarimenti relativi all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13.4 Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Spetta all'organo amministrativo di acquisire la relativa documentazione e di comunicare la decisione a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- a) i soci che hanno approvato la decisione, con il capitale da ciascuno rappresentato;
- b) la data di assunzione della decisione;
- c) eventuali osservazioni o chiarimenti relativi all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

13.5 Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società

ARTICOLO 14 – REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLE CARICHE

SOCIALI

14.1 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 La società può essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti;

15.2 Qualora vengano nominati due o più Amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione;

15.3 La nomina degli Amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile.

15.4 L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

ARTICOLO 16 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

16.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dell'oggetto sociale, salve le limitazioni di volta in volta stabilite dai soci all'atto della nomina.

16.2 In caso di nomina di più Amministratori con poteri tra loro disgiunti, ogni Amministratore può compiere da solo qualsiasi atto di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti gli Amministratori.

Prima che un Amministratore abbia compiuto un atto di amministrazione, ciascuno degli altri può farvi opposizione; il veto deve essere comunicato per iscritto a tutti gli Amministratori mediante lettera raccomandata ovvero, se anticipato verbalmente o in altra forma, confermato per iscritto mediante l'invio di una raccomandata a tutti gli Amministratori entro le successive ventiquattro ore.

Sull'opposizione decidono i soci con deliberazione assembleare adottata a maggioranza del capitale sociale.

16.3 In caso di nomina di più Amministratori con poteri tra loro congiunti, ciascun Amministratore può in ogni caso compiere da solo gli atti necessari al fine di evitare un danno alla società.

16.4 In particolare spettano esclusivamente al Consiglio di amministrazione le delibere sui seguenti argomenti /materie:

- approvazione del budget annuale;
- adozione o modifica di eventuali business plan pluriennali;
- operazioni con parti correlate;
- acquisizioni, affitti, locazioni o cessioni di aziende, rami di aziende, partecipazioni in società o beni immobili;
- stipulazione, modifica o risoluzione dei contratti di consulenza di importo superiore a Euro 20.000 su base annuale con riferimento al medesimo consulente;
- assunzione o concessione di finanziamenti in qualunque forma, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari di debito;
- concessioni di pgni, ipoteche, garanzie o privilegi su beni della Impresa sociale;

- esercizio del diritto di voto in assemblea di eventuali società partecipate dall'impresa sociale.

ARTICOLO 17 - DURATA IN CARICA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Gli Amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

17.2 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

17.3 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove esista.

17.4 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare anche uno solo degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono senza indugio sollecitare i soci affinché con apposita decisione provvedano alla nomina del nuovo organo amministrativo; fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi Amministratori, quelli rimasti in carica conservano il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE- COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORI DELEGATI

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri un Presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Il Consiglio può anche eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento nonché un Segretario anche estraneo.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, i quali assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati.

Non possono essere delegate quelle attribuzioni che, per legge, spettano in ogni caso al Consiglio.

18.3 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo anche a mezzo di Amministratori muniti del relativo potere, ha facoltà di nominare e revocare uno o più direttori generali.

ARTICOLO 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano di età, ogniqualvolta essi lo ritengano necessario od opportuno, ovvero ne sia fatta loro richiesta dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei Consiglieri di Amministrazione.

19.2 La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano, ovvero inviato mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione (in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima) al domicilio o, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati.

19.3 In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intende regolarmente costituito qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci, se nominati; in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età.

19.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e che sia loro consentito di seguire la discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

20.2 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 21 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

21.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, quando anche uno solo di essi non richieda espressamente l'adozione del metodo collegiale.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è attivata su iniziativa di anche uno solo degli Amministratori.

21.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e, per conoscenza, ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al rispettivo domicilio.

Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, ovvero nel diverso termine indicato nella proposta, purché non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ciascun Consigliere trasmette presso la sede sociale la propria risposta, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto e contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le risposte ricevute e comunicare il risultato della consultazione a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando:

- a) i Consiglieri favorevoli o contrari;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni o chiarimenti relativi all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri;

21.4 Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di acquisire la relativa documentazione e di comunicare la decisione agli Amministratori che non vi hanno partecipato ed ai Sindaci, se nominati, indicando:

- a) gli Amministratori che hanno approvato la decisione;
- b) la data di assunzione della decisione;
- c) eventuali osservazioni o chiarimenti relativi all'argomento oggetto della decisione, resi dagli Amministratori che l'hanno assunta.

21.5 Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

22.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, quando esiste il Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.

Per l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione o dai soci la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta a tutti gli Amministratori, in via tra loro disgiunta, salvo diversa disposizione contenuta nella decisione da eseguirsi.

Quando la società è amministrata da più Amministratori con poteri tra loro disgiunti, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta a ciascun Amministratore disgiuntamente dagli altri, salvi gli eventuali limiti stabiliti all'atto della nomina.

In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, la rappresentanza spetta agli Amministratori secondo le modalità indicate all'atto della nomina.

22.2 L'organo amministrativo può nominare istitori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega.

Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro conferiti, conferire e revocare procure speciali per il compimento di atti o categorie di atti.

22.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e, eventualmente, agli altri componenti il Collegio dei Liquidatori, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 23 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso stabilito dai soci, all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. 112/2017. In assenza di determinazione, l'incarico amministrativo si presume svolto gratuitamente.

23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato o Direttore Generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. I soci potranno determinare tuttavia un importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 I soci possono, all'atto della nomina, stabilire l'accantonamento a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 24 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 Ai sensi dell'art. 10 del DLGS 112/2017, la società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, e 2399 c.c.

24.2 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, può essere rinominato, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso dovrà, tuttavia, intendersi decaduto nel momento stesso in cui vengano meno i presupposti di legge in presenza dei quali la sua nomina è obbligatoria, salvo che sia stato nominato in quanto ritenuto semplicemente opportuno, a prescindere dalla sua obbligatorietà.

24.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti della società, salvo che i soci preferiscano affidare il relativo incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, su proposta motivata dell'organo di controllo, se esistente.

L'incarico conferito al revisore legale o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

24.4 Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477, co. 4, l'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 25.3 del presente statuto.

24.5 Nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le sue riunioni si tengano con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura degli intervenuti medesimi, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ARTICOLO 25 - RECESSO

25.1 I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

25.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se questa non è prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

25.3 In caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, al socio spetta solo il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 del D.LGS. 112/2017.

ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO – ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Il bilancio d'esercizio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile,

le ragioni della dilazione

26.3 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

26.4 La società, in conformità al disposto dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017, non ha scopo di lucro e pertanto destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

26.5 In conformità all'art. 3 del D.lgs. 112/2017, i soci possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da queste controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ARTICOLO 27 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

27.1 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

27.2 I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

28.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della società, ogniquale volta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

28.3 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D.LGS. 112/2017.

ARTICOLO 29 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.LGS. 112/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.

In originale firmato:

HEINER SCHWEIGKOFER

MICHELE SECONDO

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso

Torino,